



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BUEMI, LONGO e NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Revisione dell’articolo 68 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La problematica dell'autorizzazione a procedere, che ha dato luogo alla polemica montante nell'opinione pubblica di taluni Stati europei, deriva dalla scarsa propensione dei rispettivi Parlamenti ad accordare in via di principio l'autorizzazione, riservandosi solo in casi eccezionali il diniego. Laddove questa prassi non si è riscontrata, come in Germania, l'istituto dell'autorizzazione resta saldo. Dinanzi a questo oggettivo pericolo di una «chiusura» corporativa del Parlamento, le soluzioni configurabili - diverse dall'abolizione pura e semplice, che (a partire dal 1993) s'è dimostrata inefficace a salvaguardare l'indipendenza dell'organo parlamentare - sono varie. Nel presente disegno di legge costituzionale si è scelto di adottare quelle contenute negli articoli 4 e 5 dello «Statuto dei deputati al Parlamento europeo» 2003/2004 (INI), approvato, su relazione presentata da Willi Rothley a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, nella seduta del 3 giugno 2003 dal Parlamento europeo. Da esso è utile trarre spunto per le modifiche costituzionali da apportare anche nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 4 garantisce l'insindacabilità del deputato europeo per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato, estendendo tale garanzia non solo alla sede giudiziale ma anche a quella extragiudiziale. La decisione del Parlamento europeo, in merito alla questione se un'opinione rientri in tale insindacabilità, è definitiva: la natura giurisdizionale di tale valutazione è equiparata a quella di verifica dei poteri e, pertanto, non incontra alcun limite negli altri poteri dell'Unione.

L'immunità sancita dall'articolo 5 dello Statuto tutela i deputati da azioni repressive arbitrarie e da ostacoli frapposti dal potere esecutivo: a tal proposito, si prevede anzitutto che qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salva la flagranza. Mentre buona parte della previsione è coperta già dall'attuale articolo 68, non lo risultano ancora il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato: tali fattispecie configurano misure cautelari di tipo reale, e non personale, per cui - nonostante la loro evidente corrispondenza con le evoluzioni della tecnica - sfuggono attualmente a qualsiasi tipo di inibizione di fonte parlamentare, eccettuato (in minima parte) l'articolo 62 del Regolamento della Camera (come modificato il 16 dicembre 1998).

Si propone infine l'inversione del procedimento autorizzatorio rispetto alla normativa anteriore al 1993: pertanto un procedimento penale nei confronti di un membro del parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza. Tale proposta incorpora il principio dell'atto positivo con cui l'organo parlamentare interviene a bloccare l'operatività di un procedimento penale; in linea teorica si può perciò verificare il caso limite per cui, a parità di voti, la sospensione non è concessa. Le fattispecie ulteriori che l'articolo 5 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo contempla sono anch'esse qui richiamate: si tratta della possibilità che la sospensione del procedimento penale sia subordinata a condizioni ovvero sia temporanea o parziale; è una modalità che rende più flessibile lo

strumento in questione, e che non appare incongrua.

Infine, si propone di riservare ai regolamenti parlamentari la disciplina del procedimento di cui all'articolo 68 della Costituzione. La normativa regolamentare andrebbe

ad incidere su particolari fattispecie quali: la tutela delle prerogative dell'organo di appartenenza; il libero svolgimento delle funzioni del singolo parlamentare; gli interessi di coloro che non appartengono alle Camere.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza.

Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria precedente.

L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

